

REGOLAMENTO 26 AGOSTO 1997, N. 3:

Modifica del regolamento regionale per il funzionamento della conferenza dei Sindaci e del Comitato ristretto dei Sindaci di cui al D.lvo 30.12.1992, n. 502, nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il presente regolamento:

ARTICOLO 6:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Conferenza dei Sindaci non può deliberare se non interviene la metà dei propri componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, un terzo dei propri componenti, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione ».

ARTICOLO 7:

aggiungere il seguente comma:

«La USL inoltre, per l'attività della Conferenza dei Sindaci, deve provvedere a fornire il necessario supporto amministrativo».

ARTICOLO 12:

dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«In caso di assenza od impedimento temporaneo, ciascun componente del Comitato può delegare di volta in volta a partecipare alle sedute dell'organismo un componente della Conferenza dei Sindaci». **ARTICOLO 14:**

sostituire al primo comma «votazione palese» con «votazione segreta». - aggiungere il seguente comma:

«In caso di sua assenza od impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal componente presente più anziano di età»

ARTICOLO 17:

il primo comma viene sostituito dal presente:

«Salvo diversa disposizione legislativa, ai membri della Conferenza dei Sindaci e del Comitato ristretto dei Sindaci nonché ai rispettivi Presidenti e Segretari compete il rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione in quanto dovute, anche quando devono recarsi, perper giustificati motivi documentati, in sedi diverse da quella della USL». Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 agosto 1997

Falconio